



Club Alpino Italiano

COMMISSIONE CENTRALE RIFUGI E OPERE ALPINE
Via Petrella 19 20124 MILANO

Ai Presidenti dei Gruppi Regionali

Ai Presidenti OTTO ROA

Al Presidente CAA

Ai Presidenti delle Sezioni

Milano li, 04 maggio 2022

OGGETTO: EMERGENZA COVID19 e
AGIBILITA' delle STRUTTURE ALPINISTICHE NON GESTITE

Dando seguito alle precedenti comunicazioni in materia a cura della Commissione Centrale Rifugi ed Opere Alpine del Club Alpino Italiano, ed in particolare alle lettere:

- "EMERGENZA COVID19 - INAGIBILITA' BIVACCHI - Cartello informativo." di data 4 maggio 2020 a firma di Giacomo Benedetti già Presidente CCROA;
- "EMERGENZA COVID19 e INAGIBILITA' delle STRUTTURE ALPINISTICHE NON GESTITE" di data 21 luglio 2021 a firma del sottoscritto;

si aggiorna la posizione ufficiale della Commissione Centrale Rifugi ed Opere Alpine alla luce dell'ordinanza del Ministero della Salute di data 1 aprile 2022 - Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» - pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 4 aprile 2022 e consultabile al link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/04/22A02223/SG>.

La citata ordinanza ministeriale adegua i precedenti dispositivi delle linee guida al nuovo scenario epidemiologico, disciplinando le attività economiche e sociali fino al 31/12/2022 secondo criteri generali e misure specifiche per i singoli settori di attività.

Sperando di fare cosa gradita riportiamo di seguito gli estratti dell'Ordinanza che riteniamo essere utili per regolamentare la riapertura delle Strutture Alpinistiche non Gestite del Club Alpino Italiano.

Principi di carattere generale.

Informazione.

"Predisposizione da parte degli esercenti di un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altre nazionalità."

Certificazione verde COVID-19.

Obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.

Protezione delle vie respiratorie.

Uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all'aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.

Igiene delle mani.

Messa a disposizione, all'ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l'igienizzazione frequente da parte degli utenti.

Igiene delle superfici.

Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.

Aerazione.

Rinforzo del ricambio d'aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrine). In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell'areazione dei locali per favorire il ricambio dell'aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.

Ristorazione e ceremonie.

"In tali attività non possono essere continuativamente presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere;
Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici, dehors).
In tutti gli esercizi:
disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio);"

Attività ricettive.

"Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale; **detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.**"

Rifugi alpini ed escursionistici e ostelli della gioventù.

"Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove presenti, dovranno essere gestite per rendere possibile l'utilizzo rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare assembramenti."

"Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, o in caso di clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di almeno 1 metro."

INDICAZIONI PER LE STRUTTURE NON GESTITE

Riportiamo di seguito alcune indicazioni specifiche per il rispetto della sopracitata ordinanza:

- Il numero dei posti letto usufruibili corrisponde al numero dei posti letto nominali della struttura;
- Predisporre la messa a disposizione di soluzione igienizzante per le mani, in particolare nelle aree di ingresso e fruizione comune;

- Rendere disponibili detergenti e/o igienizzanti per sanificazione, il cui utilizzo afferisce alla responsabilità individuale dei fruitori;
- Predisporre le aree di ristorazione preferibilmente all'aperto, evitando ove possibile la presenza contemporanea di differenti gruppi familiari o conviventi;
- Distanziamento interpersonale:
 - 1 metro fra i letti, nel caso di frequentatori promiscui (non familiari o conviventi),
 - 1 metro negli spazi comuni;
- Deroghe al distanziamento di 1 metro:
 - per frequentatori appartenenti allo stesso gruppo familiare o conviventi,
 - il mancato rispetto del distanziamento per ragioni diverse dal punto precedente è legato a responsabilità individuale, non della sezione responsabile della struttura.

Si dispone quindi che, nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni sopraindicate, con la presente **ritornano ad essere agibili le strutture alpinistiche del Club Alpino Italiano non gestite (quali bivacchi, rifugi non gestiti, locali invernali ecc...)**, raccomandandone l'uso prevalente come strutture di emergenza e rimarcando la responsabilità esclusiva del soggetto fruitore quanto al corretto utilizzo della struttura e al comportamento nei confronti degli altri fruitori.

Cordialmente.

arch. Riccardo GIACOMELLI

Commissione Centrale Rifugi ed Opere Alpine